



Si attende il decreto legislativo per il settore delle telecomunicazioni

Internet e dati personali le dimensioni del problema

Con le notificazioni dei trattamenti da parte degli Internet provider sono venute alla luce le lacune della legislazione sulla tutela della riservatezza. Facciamo il punto sui problemi da risolvere, anche in vista dell'accoglimento della recente direttiva europea sui servizi di telecomunicazioni

Mercoledì 4 marzo 1997: a "Mi manda Rai 3" si parla di tutela dei dati personali e dei tranelli nell'applicazione della legge 675/96. C'è in studio il professor Stefano Rodotà, presidente del Garante, che ascolta, spiega, rassicura e soprattutto... garantisce.

Preso da urgenti incombenze, seguo la trasmissione con un occhio e un orecchio, ma a un tratto qualcosa attira la mia attenzione: si parla di Internet. Una signora dai capelli rossi, investita di non ho capito bene quali incarichi a livello europeo, afferma con toni drammatici che:

1. L'accesso a Internet è gratis.
2. Chi entra in Internet viene subito schedato.
3. Ci sono appositi programmi, detti *cookies*, cioè biscotti, che registrano tutto quello che fa l'utente.

Resto di stucco come, suppongo, tutti quelli che hanno una conoscenza non casuale della Rete, perché:

1. E' falso.
2. E' falso.
3. E' falso (almeno in parte).

Più avanti spiego perché. Ma prima vorrei chiedere se la signora - della quale non ho afferrato il nome - rappresenta il nostro paese in qualche organismo comunitario che si occupa di questi problemi e, in caso di risposta affermativa, se non sia opportuno delegare qualcuno un po' più preparato sulla specifica materia.

L'importanza della legge 675

La legge n. 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

mento dei dati personali" è entrata in vigore quasi un anno fa, l'8 maggio '97, e ha prodotto effetti di grande rilievo sotto diversi punti di vista. Effetti che non possono essere ancora valutati in pieno, anche perché la normativa non è ancora completa.

La legge ha un merito indiscutibile: ha diffuso tra i cittadini, forse in misura superiore alle previsioni, la consapevolezza dell'importanza della difesa delle informazioni personali e ha posto le basi per mettere un freno all'uso spregiudicato di queste informazioni da parte di soggetti che ne hanno fatto lucrosi commerci. Si tratta in primo luogo delle organizzazioni che operano nel campo del marketing, per le quali i dati personali del maggior numero possibile di individui sono merce preziosa per azioni di pubblicità più redditizie, per tracciare "profili" di utenti da assillare con proposte commerciali dettagliate e via discorrendo. Poi ha posto regole precise per il trattamento dei dati personali cosiddetti "sensibili", relativi cioè allo stato di salute, alle opinioni politiche, alle tendenze sessuali, alle credenze religiose, a eventuali procedimenti penali. Sono informazioni che rientrano nella sfera più privata di ogni individuo e che possono essere utilizzate anche per discriminare singoli soggetti soprattutto nel campo del lavoro. Dovrebbe porre alcuni limiti a certi eccessi informativi della stampa (limiti che, peraltro, erano già presenti nell'ordinamento anche prima dell'8 maggio '97), ma su questo punto sono sorti problemi tra l'Ordine e il Garante.

Le polemiche che hanno preceduto e seguito l'entrata in vigore della 675 - polemiche destinate a continuare a lungo, per i motivi che vedremo tra poco - hanno senza dubbio contribuito alla conoscenza diffusa dei principali aspetti della legge, anche se a volte con l'aura delle "leggende metropolitane". Così proprio i suoi difetti hanno para-

dossalmente sortito l'effetto di aiutare a diffondere quella "cultura della riservatezza" che dovrebbe costituire uno dei valori più rilevanti nella società dell'informazione.

Un numero altissimo di cittadini ha incominciato a interessarsi della sorte dei propri dati personali, ha protestato, ha chiesto lumi al Garante. E il Garante, per essere più precisi il professor Rodotà, ha svolto e continua a svolgere con passione un compito essenziale che la legge 675 gli ha affidato: "curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità", come recita l'articolo 31, primo comma, lettera d). Ma c'è una cosa che Rodotà non può dire: che la legge è molto difficile da applicare e in qualche caso crea più problemi di quanti non ne risolva". Solo qualche volta, pressato dalle obiezioni, si lascia sfuggire "ma la legge non la abbiamo scritta noi"...

Il peccato originale

Vediamo dunque, in rapida sintesi, quali sono i problemi sollevati dalla legge 675, problemi che si riscontrano anche nelle attività degli operatori e degli utenti di Internet.

Il testo è affetto da una sorta di "peccato originale", che si chiama "Direttiva 95/46 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 sulla protezione degli individui riguardo al trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati" e contiene le norme alle quali devono uniformarsi tutti i paesi dell'Unione. La direttiva regola qualsiasi atto che riguardi informazioni relative alle persone, comunque compiuto, su qualsiasi tipo di dato, senza distinguere, in linea di principio, a quale scopo viene compiuto il trattamento. Qualsiasi operazione è "trattamento", anche scrivere un numero di telefono su una rubrica personale, e non c'è differenza, per fare un solo esempio, tra una banca dati a scopo di marketing e un articolo giornalistico. Stabilito questo principio "integralistico", viene poi introdotta una serie di eccezioni per i trattamenti svolti in particolari ambiti o con particolari finalità.

Non si tratta quindi, in realtà, di una direttiva "sul diritto alla riservatezza", ma "sul trattamento dei dati personali": a prima vista può sembrare la stessa cosa, ma di fatto non lo è, perché pone al centro del sistema di protezione non i diritti delle persone, ma il trattamento dei dati.

La legge italiana non solo riprende il "peccato originale" della direttiva, ma lo aggrava, rendendo ancora più severe e dettagliate le norme comunitarie. E questo a partire dal titolo, in cui aggiunge la previsione della tutela di "altri soggetti" oltre alle persone. Senza chiedersi come possano esistere "dati personali" che non si riferiscono a "persone"...

In quasi tutto il testo la legge italiana rende più stringenti le prescrizioni comunitarie. Un solo esempio: la direttiva prescrive che il trattamento possa essere svolto se *la persona interessata ha*

manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile; la legge italiana aggiunge che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. Un eccesso di zelo che determina non poche complicazioni.

Si capisce così perché il Garante non mente quando dice che la legge italiana è quella che assicura il più alto grado di protezione, ma sarebbe necessario distinguere la protezione reale, effettiva, e quella puramente formale affidata a procedure tanto dettagliate da risultare, alla fine, impraticabili o quasi.

Nella sostanza la 675 prevede una disciplina generale che sia applicata a qualsiasi trattamento di qualsiasi categoria di dati personali, con una serie di norme restrittive per i dati "sensibili". Quindi elenca una serie di eccezioni alla disciplina generale. Eccezioni del tutto insufficienti, come dimostra il fatto che nello stesso giorno dell'entrata in vigore della legge è stato emanato un decreto legislativo con altre eccezioni, seguito da un secondo decreto a distanza di poche settimane, con eccezioni ancora più estese. Altre eccezioni, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del Garante per una serie di trattamenti di dati sensibili, sono state introdotte alla fine dell'anno scorso con sei "autorizzazioni generali". Que-

Electronic Frontier Foundation; il difensore "storico" della riservatezza su Internet (<http://www.eff.org>).

ste, di fatto, escludono l'obbligatorietà delle autorizzazioni stesse, tanto che non occorre nemmeno una richiesta per ottenerle. In ultima analisi, la legge è stata in parte "sterilizzata" per renderla applicabile.

Da una parte decreti correttivi e autorizzazioni generali rendono effettivamente più facile l'applicazione delle previsioni normative, ma dall'altra complicano in misura notevole il lavoro dei titolari dei trattamenti, perché ogni volta è necessaria una paziente interpretazione delle norme, con la somma algebrica di regole ed eccezioni, per capire a quale disciplina sia soggetto un particolare trattamento. Un aiuto prezioso viene dai numerosi comunicati stampa del Garante, che interpretano e chiariscono il significato delle varie disposizioni, ma che finiscono con l'aumentare il numero delle fonti da consultare per applicare la legge (sempre che un comunicato stampa possa essere considerato come fonte normativa).

Si aggiunga che la legge-delega 676, emanata insieme alla legge principale, incarica il Governo di legiferare su una quantità di situazioni particolari. Di fatto è una legge-scialuppa che rivela come lo stesso Parlamento, emanando la legge principale,

si rendesse conto delle sue pecche... Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, cioè entro i primi di novembre di quest'anno, il Governo dovrà regolamentare ben quattordici materie, già comprese nella 675: 1) dati sanitari, 2) direct marketing, 3) sicurezza sociale, 4) lavoro, 5) pagamenti e operazioni connesse, 6) organi pubblici, 7) servizi di telecomunicazioni, 8) numero di identificazione personale, 9) rettificazione dei dati su disco ottico (un bel problema!), 10) notificazione e trasferimento all'estero di dati diversi da quelli sensibili oggetto di trattamenti non automatizzati di dati ed esonerazione per i trattamenti che non presentino rischi di un danno all'interessato, 11) semplificazioni per le piccole imprese, 12) adattamento dei principi desumibili dalla legislazione ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 13) servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, 14) fonti di acquisizione dei dati per determinati casi di comunicazione o diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni. Una parte di questi

Per capire la legge

"Titolare", "responsabile", "incaricato"... Nei testi legislativi ogni parola ha (o dovrebbe avere) un significato preciso, che è necessario conoscere per interpretare le disposizioni. Ecco, dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 675/96, le principali definizioni:

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante

la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Manca la definizione di "incaricato" (che nel modulo per la notificazione è indicato anche come "preposto", il che crea confusione, perché nella legge "preposto" è il "responsabile"). La definizione si ricava dal quinto comma dell'articolo 8:

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Gli altri termini essenziali della normativa sui dati personali sono:

Notificazione: la comunicazione che deve essere inviata al Garante prima dell'inizio di un trattamento, o quando cambiano dati essenziali comunicati nella notificazione precedente, o al termine del trattamento.

Informativa: la comunicazione che il titolare deve fare all'interessato all'atto della raccolta dei dati.

Consenso: la comunicazione dell'interessato al titolare, documentata per iscritto o sottoscritta, senza la quale il titolare non può svolgere il trattamento.

Autorizzazione: l'atto del Garante richiesto per il trattamento dei dati "sensibili", cioè dei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (articolo 22) o relativi a procedimenti penali (articolo 24).

Nota: tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali sono in InterLex, a partire dalla pagina

<http://www.interlex.com/testi/indice.htm>. I comunicati del Garante sono alla pagina

<http://www.interlex.com/675/tutela/garante.htm>.

aspetti sono stati regolati con le autorizzazioni generali, che però scadranno in prossimità del termine previsto per l'emanazione dei decreti legislativi.

Aggiungiamo il regolamento sulla sicurezza, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 4 novembre dell'anno scorso, e condiamo il tutto con i comunicati stampa (sono cinquantacinque, salvo errori di conteggio, quelli diramati fino al 17 marzo scorso): la massa delle disposizioni sarà difficilmente governabile, soprattutto se i provvedimenti conterranno indicazioni del tipo: "adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione". Che significa "applicare la legislazione ai trattamenti esclusi dalla legislazione". O no?

La riservatezza dell'utente di Internet

Fatta questa necessariamente lunga premessa, veniamo al dunque: che Internet sia un mezzo molto pericoloso per la riservatezza delle persone è di assoluta evidenza, anche se per motivi molto diversi da quelli proclamati dalla signora citata all'inizio dell'articolo. La questione deve essere esaminata da due diversi punti di vista, quello dell'utente e quello del provider. Il primo può essere di volta in volta autore o vittima di trattamenti di dati personali (uso il termine "trattamento" nel significato onnicomprensivo che gli attribuisce la legge), mentre il secondo è vincolato dalla stessa legge a una pesante serie di obblighi.

Per quanto riguarda l'utente, il primo problema è che chiunque sia abilitato a immettere contenuti accessibili al pubblico può diffondere dati personali altrui con estrema semplicità e con scarse possibilità di controllo e repressione, ma con un'efficacia non raggiungibile con altri mezzi. Se consideriamo che ogni utilizzatore di Internet, anche se non dispone di uno spazio proprio, può inviare messaggi a una quantità di *newsgroup*, ci rendiamo conto della gravità della situazione.

Si può porre la questione se la diffusione in rete di dati personali (altrui) da parte di un singolo utente ricada nell'ambito della legge 675/96. A prima vista la risposta è affermativa, anche se si tratta di un trattamento occasionale *effettuato temporaneamente e finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero*, come afferma l'articolo 7, comma 5-ter, lettera n), che prevede l'esclusione dall'obbligo di notificazione al Garante. Ma nulla, nella lettera della legge italiana, esime dall'informativa e dalla necessità di ottenere il consenso dell'interessato. Nella direttiva europea si escludono dall'applicazione della normativa i trattamenti *effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico* (articolo 3, comma 2), il che potrebbe essere interpretato anche nel senso di escludere tutte le attività assolutamente non professionali, come appunto inviare un messaggio a un gruppo di discussione. Ma la 675, articolo 3, comma 2, aggrava ancora una volta la norma comunitaria, perché stabilisce che *il trattamento di*

The screenshot shows the EPIC.org website in a browser window. The browser's address bar displays 'http://www.epic.org/'. The website header features the 'epic.org' logo and the text 'ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTER'. Below the header is a navigation menu with links for 'Latest News', 'Resources', 'Policy Archives', 'About EPIC', and 'Search epic.org'. A 'Subscribe to the EPIC Alert' link is also present. The 'Latest News' section, dated March 12, 1998, contains three items:

- Senate Committee Approves Internet Censorship Bills.** The Senate Commerce Committee approved two Internet censorship bills on March 12. Sen. McCain's bill -- S. 1619 -- would require schools and libraries to use filtering software. Sen. Coats' bill -- S. 1482 -- would criminalize material that is "harmful to minors" on the Internet. See the [Internet Free Expression Alliance](#) site for information on the bills.
- Cyber-Rights Groups Welcome New Crypto Coalition.** EPIC, the ACLU and EFF have issued a [joint statement on encryption policy](#), welcoming the creation of the industry-led [Americans for Computer Privacy](#). Meanwhile, Vice President Gore has sent a [letter](#) to Sen. Tom Daschle expressing a preference not "to legislate domestic controls," but reiterating the Administration's commitment to preserving the ability of law enforcement to access the plaintext of communications and stored data.
- Academics, Advocates, Experts Call for National Conference on Privacy.** A group of more than 70 leading privacy scholars, advocates, and technical experts have [urged the Department of Commerce](#) to ensure that a proposed White House conference on privacy is not dominated by [special interest groups](#). The group says that it is also time to assess the adequacy of "self-regulation".

dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Diffusione, appunto, come avviene su Internet...

Ma c'è un secondo aspetto, molto più preoccupante: nelle attività telematiche ogni utente lascia una serie di "tracce digitali" del suo passaggio. Non tanto per quanto riguarda i siti ai quali si connette (a meno che il suo fornitore di accesso, deliberatamente, non registri tutti i collegamenti!), ma ogni volta che invia un messaggio pubblico, che comunica a qualcuno il numero della sua carta di credito, quando su un altro sito viene messo un collegamento a una sua pagina e via discorrendo. Chiunque, sfruttando opportunamente i "motori di ricerca" ed elaborando le informazioni ottenute, può ricavare dati interessanti per scopi non sempre legittimi, senza considerare i casi di accesso abusivo a informazioni che, per loro natura, non sarebbero pubbliche.

Rientra in questo ambito anche la discussa questione dei *cookies*, i "biscotti", che molti siti inviano all'utente e dai quali possono ricavare una serie di informazioni, utili in genere a fini di marketing. Non è vero che dai *cookies* si possa ricavare la traccia di tutti i collegamenti effettuati dall'utente. Il "biscotto" rimane nel computer e viene riconosciuto in un successivo collegamento, con lo stesso sito dal quale è stato inviato, per lo più allo scopo di presentare all'utente informazioni personalizzate (basta cancellare tutti i *cookies* alla fine del collegamento per stare tranquilli). Tuttavia ci

L'Electronic Privacy Information Center offre una notevole documentazione sui problemi della riservatezza in rete (<http://www.epic.org>).

Privacy International è una delle organizzazioni più attive nel mondo nella difesa della riservatezza su Internet (<http://www.privacy.org/pi>).

sono casi preoccupanti, come quelli dei "biscotti" inviati da siti come AltaVista, che affermano esplicitamente di raccogliere informazioni su chi si collega e di comunicarle a terzi, e per di più se non si accetta il "biscotto" non si riesce a far partire la ricerca (sono moltissimi i casi in cui, se si imposta il browser per rifiutare i cookies o almeno per avvisare e chiedere conferma, la connessione si arresta). Non c'è bisogno comunque dei cookies per raccogliere alcuni tipi di informazioni sul client, perché questo "manda" spontaneamente al server alcuni dati su di sé (solo tecnici, per fortuna). Chiunque usi un browser diverso da Explorer 4 può fare una prova sul sito della Microsoft: a un certo punto compare un avviso che dice più o meno "Stai usando un browser che non accetta Active-X, prendi il nostro". Significa che il server ha raccolto, a nostra insaputa, l'informazione sul programma che stiamo usando: non è solo illegittimo, è anche oltremodo irritante!

Tutto quello (di buono) che vorreste sapere sui cookies è su questo sito: <http://www.cookiecentral.com>.

Ci sono anche casi - e sono i più gravi - in cui i cookies non ritornano a chi li ha inviati, ma a appositi server che generano statistiche e profili di utenti. Per fortuna non sono ancora molti e già si parla

Back Forward Reload Home Search Guide Print Security Stop

Bookmarks Location <http://www.privacy.org/pi/>

PRIVACY INTERNATIONAL

Privacy International is a human rights group formed in 1990 as a watchdog on surveillance by governments and corporations. PI is based in London, UK and has an office in Washington, D.C. PI has conducted campaigns in Europe, Asia and North America to counter abuses of privacy by way of information technology such as telephone tapping, ID card systems, video surveillance, data matching, police information systems, and medical records.

Latest News

- **Hungary Ends Anonymity for AIDS Sufferers.** A new law will take effect on 1 January, obliging people tested HIV-positive to give identification to the health authorities. The law covers altogether fifty contagious diseases. According to the World Health Organization, Hungary had 265 cases of full-blown AIDS in September. Human rights groups and former Health Minister Judit Csehak have expressed concern that the new law may be counterproductive and scare people away from AIDS tests, fearing stigmatization. (RFE/RL, 12/30/97)
- **Swiss Using Cellular Phone Tracking.** The *SonntagsZeitung* newspaper reported on December 28 that Swiss police have secretly tracked the whereabouts of mobile phone users via a telephone company computer that records billions of movements going back more than half a year. The paper reported that Swisscom has stored data on the movements of more than a million mobile

Document Done

di una regolamentazione internazionale per limitare l'attività (vedi <http://www.vvjolt.wvu.edu/vvjolt/current/issue1/articles/mayer/mayer.htm>).

I problemi del provider

Passiamo ora dall'altra parte... del modem e vediamo quali sono i problemi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei dati personali. Va premesso che le situazioni sono diverse a seconda dei servizi che l'operatore fornisce e quindi dobbiamo prima di tutto rispondere alla domanda "chi fa cosa", cioè dobbiamo capire chi sono i soggetti che trattano dati personali e quali disposizioni della legge 657/96 si possano applicare ai diversi tipi di trattamento (per la spiegazione delle definizioni - in neretto corsivo - si veda il riquadro).

1. Fornitori di accessi a Internet. Sono gli operatori che offrono agli utilizzatori finali l'accesso alla Rete. Questi soggetti sono **titolari del trattamento** dei dati relativi ai propri abbonati, trattamento che rientra nelle previsioni generali della legge 675 e non sembra sollevare problemi particolari. Ma, nello stesso tempo, sono o possono essere **incaricati del trattamento** dei dati che vengono immessi nella Rete dagli abbonati, in quanto provvedono materialmente alla diffusione dei dati (articolo 1, comma 2, lettera h). Questa diffusione rientra nella previsione dell'articolo 28, comma 1 (trasferimento di dati personali all'estero diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea) che, secondo la normativa generale, deve essere notificato al Garante e non può avvenire prima che siano trascorsi quindici giorni dalla notificazione (se non si tratta di dati "sensibili").

2. Fornitori di hosting e di housing. I primi sono gli operatori che ospitano sulle loro macchine "siti" di altri soggetti, i secondi forniscono invece solo lo spazio fisico per l'installazione delle

Back Forward Reload Home Search Guide Print Security Stop

Bookmarks Location <http://www.cookiecentral.com/>

Cookie Central

Welcome to Cookie Central.
We are dedicated to provide full information upon Internet Cookies, read below for our latest features, if you don't know what cookies are read the description below.

The Unofficial Cookie FAQ.
Updated! All your cookie questions answered.

The Cookie Controversy.
An insight into the controversial use of cookies on the web. By Lori Eichelberger M.L.I.S.

What Went Wrong?
If cookies are so much of a nuisance why were they developed in the first place?

Version 4 Update.
How to find, edit your cookies in the latest browsers.

Hide Your Cookies
Luckman Interactive addresses privacy protection concern of Internet users by offering free utility.

- [If cookies are so much of a nuisance why were they developed in the first place?](#)
- [Does your browser support cookies?](#)
- [What's behind the MM256.dat and MM2048.dat files?](#)
- [Comments Page](#)
- [Link to us](#)
- [Cookies](#)
- [More Information](#)
- [Cookie Demos](#)
- [Use Of Cookies](#)
- [Stopping Cookies](#)
- [The Dark Side](#)
- [Cookie FAQ](#)
- [Message Board](#)
- [Find](#)
- [Site Information](#)

MINIMIZE This Site NOW!

Document Done

macchine dei clienti. E' chiaro che i soggetti ospitati sono **titolari** dei rispettivi trattamenti, mentre la situazione degli ospitanti deve essere valutata con attenzione.

Nel primo caso (*hosting*) è presente una forma di elaborazione delle informazioni indispensabile per la diffusione dei dati che, a prima vista, potrebbe essere qualificata come **trattamento** (articolo 1, comma 2, lettera b). Questo porterebbe a classificare l'ospitante come **incaricato del trattamento**, ma questa elaborazione non riguarda i dati in quanto tali, perché consiste in una serie di operazioni tecniche "a basso livello" che assolutamente non intervengono sui contenuti, cioè, non consistono in un trattamento "sostanziale" delle informazioni. Dunque il fornitore di *hosting* non sarebbe tenuto ad alcun adempimento, mentre il titolare del trattamento dovrebbe indicare nella notificazione la sede del fornitore come **luogo ove sono custoditi i dati** (articolo 7, comma 4, lettera c).

Più semplice è la situazione del fornitore di *hou-*

sing: qui viene concesso solo lo spazio fisico per l'installazione delle macchine e quindi non ci sono dubbi sul fatto che si tratta semplicemente del luogo ove sono custoditi i dati, da indicare nella notificazione a cui è tenuto il titolare "ospitato".

3. Fornitori di contenuti. sono i soggetti che producono i contenuti che vengono immessi nella Rete e quindi rientrano nella categoria dei **titolari** dei trattamenti. Ma è necessario distinguere tra diverse categorie di fornitori di contenuti:

a) fornitori di servizi - per esempio operatori del commercio elettronico;

b) fornitori di informazioni, cioè di contenuti in cui l'informazione costituisce il bene oggetto di diffusione, ma tra questi si deve operare un'ulteriore distinzione:

b1) fornitori di informazioni "generici"

b2) organi di stampa, cioè fornitori di informazioni provvisti di particolari requisiti e iscritti nei registri dei tribunali, secondo la normativa sulla stampa periodica.

Ogni categoria è soggetta alle norme generali

La galera per chi perde l'agenda: vero o falso?

Sembra una leggenda metropolitana: si dice che la legge 675/96 preveda pesanti sanzioni penali anche per chi perda l'agenda personale o non adotti le misure di sicurezza (che devono essere precisate da un regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro il 4 novembre scorso), atte a evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (articolo 15). La pena arriva a un anno di detenzione, che raddoppia se dal fatto deriva nocumento (articolo 36).

Un comunicato del Garante, diffuso il 23 febbraio scorso, afferma che "è del tutto falso che la legge preveda sanzioni penali per chi smarrisca un'agenda, come era stato già mille volte chiarito e come conferma un regolamento in via di approvazione".

Ben venga il tanto atteso regolamento, che senza dubbio eliminerà questo assurdo incubo. Ma per ora le disposizioni sono queste:

Art. 3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Per la cronaca, l'articolo 18 è quello che applica al trattamento dei dati personali l'articolo 2050 del codice civile, che prevede che non sia il danneggiato a dover provare la responsabilità dell'autore del danno, ma che quest'ultimo provi di aver adottato tutte le precauzioni possibili per evitare che il danno stesso si verificasse. Una prova in molti casi impossibile. Ma andiamo avanti con l'aspetto penale:

Art. 15. (Sicurezza dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della

raccolta.

Art. 36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

Riassumendo:

1) al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 36;

2) l'articolo 15 dice che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati... in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale;

3) l'articolo 36 dice che chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione...

Dunque, nella più rigorosa logica aristotelica, chi omette di adottare le misure di sicurezza, anche per il trattamento a fini esclusivamente personali, è punito con la reclusione. Questo dice la legge e non si vede su quali basi il Garante possa affermare che è falso.

E' vero però che la fattispecie penale si verifica solo in violazione delle disposizioni dei regolamenti previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 15. Ciò significa due cose: primo, che la norma è inoperante fino a quando non ci saranno i regolamenti (e in particolare quello principale, che si fa attendere ormai da quasi quattro mesi); secondo, che se il regolamento non prevederà l'adozione di particolari misure per gli archivi personali, il grottesco problema sarà risolto.

Resterà, in ogni caso, la smisurata previsione dell'articolo 18 per gli aspetti civilistici (anche qui con un aggravamento ingiustificato della norma comunitaria), cioè per i risarcimenti di eventuali danni che un interessato possa subire a causa di un comportamento del titolare. Ma qui, come si suol dire "ci sarà giurisprudenza", saranno cioè i giudici a stabilire come la norma debba essere applicata.

Dalla Spagna un interessante studio sugli aspetti giuridici dell'uso dei cookies (<http://www.asertel.es/cs/03008001.htm>).

della legge 675/96 per i trattamenti che svolge. Di fatto i **fornitori di servizi** (per esempio, commercio elettronico o prenotazioni on-line) trattano dati personali di clienti e fornitori nell'ambito di rapporti contrattuali. Nei casi in cui trattino anche i dati sensibili (articolo 22 e articolo 24) devono chiedere l'autorizzazione.

I **fornitori di informazioni**, come abbiamo visto, possono essere suddivisi in tre categorie, distinguendo tra fornitori "semplici" (in pratica la stragrande maggioranza dei siti Web) e "periodici telematici", iscritti nei registri della stampa. Per questi ultimi non ci dovrebbero essere problemi, perché rientrano senza dubbio nella previsione dell'articolo 25 e dovranno agire anche nel rispetto del codice deontologico (oggetto di una controversia tra l'Ordine dei giornalisti e il Garante, che probabilmente sarà risolta grazie anche a una modifica dell'articolo 25).

Più complessa è la questione per gli altri fornitori di informazioni, che sono evidentemente soggetti alla normativa generale, sempre con i problemi derivanti dalle previsioni dell'articolo 28 e quindi con le limitazioni già viste per il trasferimento dei dati personali all'estero.

Sul Web sono vivissime le polemiche sui cookies. Qui si parla di quelli di America On Line (<http://urbanlegends.miningco.com/library/bibyo15.htm>).

Back Forward Reload Home Search Guide Print Security Stop

Bookmarks Location: <http://urbanlegends.miningco.com/library/bibyo15.htm>

Village.com
THE WOMEN'S NETWORK

search go

This Site

navigate
welcome
net links
features
bulletin boards
chat
events
newsletter
feedback
guide list
share this site

Related Sites
Mining Co. Home

chat
From The Mining Company

Your Mining Co. Guide to
urban legends and folklore

David Emery - urbanlegends.guide@miningco.com
guide extra Monday, March 16, 1998

Will AOL 4.0 Invade Users' Privacy?

The "alert" reproduced below, claiming that the next version of America Online's software will utilize "cookies" to spy on members, is currently making the email rounds and showing up in Usenet newsgroups. If you're an AOL user, don't panic -- it's bogus. Experts are saying that the details in the message are neither technically nor factually sound. The whole thing's a hoax, an instant urban legend. (For more information, see [Guide's note](#) below.)

Important information regarding AOL 4.0!!!

From a former AOL employee:

I'll try and cut through the crap, and try to get to the point of this letter. I used to work for America Online, and would like to remain anonymous for that reason. I was laid

Back Forward Reload Home Search Guide Print Security Stop

Bookmarks Location: <http://www.asertel.es/cs/03008001.htm>

Información On line Base de datos RIBAS & RODRIGUEZ

Aspectos jurídicos del uso de cookies

Resumen Última actualización: Noviembre 1997

Los "cookies" son pequeños ficheros de datos que se generan a través de las instrucciones que los servidores web envían a los programas navegadores, y que se guardan en un directorio específico del ordenador del usuario.

El concepto y la finalidad del uso de cookies ha cambiado con el tiempo, y ha llegado a ser un poderoso instrumento de obtención de información para el administrador de un servidor y para los departamentos de marketing de empresas que hacen publicidad en Internet o simplemente disponen de una página web.

Esta técnica es objeto de debate en la actualidad, hasta el punto de que en Alemania existe un proyecto de ley que podría llegar a prohibir su uso.

Para determinar si se produce una intromisión en la intimidad del usuario, deben tenerse en cuenta una serie de cuestiones que se analizan a continuación.

Contenido

Los cookies pueden contener datos personales o cualquier otro tipo de información relacionada con el interface cliente-servidor. La LORTAD define los datos personales como "cualquier información concierne a personas físicas identificadas o identificables". Por ello, si el contenido está constituido por datos que son necesarios para efectuar transacciones cliente-servidor, en las que no se gestiona información relativa a personas físicas, no existirá una lesión potencial de la intimidad.

Asociación de los datos a una persona identificada o identificable

Algunos programas navegadores asignan de forma automática el nombre del usuario al fichero que se genera como cookie. De esta manera, el nombre del fichero puede estar formado por el nombre del

Document Done

Le banche dati del sistema

Nel sistema informativo di ogni **fornitore di accessi** sono normalmente presenti diversi archivi che contengono dati personali degli utenti. Possiamo distinguere due principali categorie:

1. banche dati relative alle attività commerciali e amministrative;
2. banche dati relative alle attività telematiche.

Rientrano nella prima categoria gli elenchi degli abbonati (clienti) e dei fornitori, con finalità di trattamento a scopi contabili, amministrativi, fiscali eccetera, che di per sé non sono soggette alla notifica al Garante, tranne che nei casi in cui servano anche per altri trattamenti. Questo è il caso dei provider che rendono pubblico l'elenco degli abbonati, cioè compiono una **diffusione** di dati personali, e per di più anche verso paesi non appartenenti all'Unione europea, con tutti i problemi creati dall'articolo 28 e dall'assenza della normativa specifica per le attività telematiche. Quindi la notificazione diventa obbligatoria.

È bene notare a questo proposito che l'abbonato può chiedere di non essere inserito nell'elenco diffuso sulla Rete o che alcuni suoi dati siano omessi (articolo 11, comma 2); la materia è regolata più in dettaglio anche dalla direttiva 97/66 CE, che dovrebbe essere recepita con un futuro regolamento attuativo della legge 675/96. La direttiva contiene una serie di prescrizioni molto dettagliate per la protezione della riservatezza nei servizi di telecomunicazioni, che per molti operatori comporteranno nuove procedure per il trattamento dei dati relativi agli abbonati (per esempio, i termini di conservazione dei dati necessari alla fatturazione dei servizi).

Tra tutti gli archivi presenti nel sistema, quello delle **password** è il più delicato. Dal punto di vista organizzativo è collegato a quello degli abbonati, mentre per l'aspetto funzionale fa parte delle procedure tecniche. Deve essere difeso da intrusioni

esterne con sistemi particolarmente sicuri, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Infatti se qualcuno riesce a impadronirsi di una password altrui, non solo può commettere diversi atti illeciti con qualche probabilità di farla franca, ma può andare a curiosare tra i dati personali dell'utente a cui ha sottratto la *password*. In pratica la sicurezza dell'archivio delle *password* è funzionale alla protezione di moltissime altre informazioni presenti nel sistema.

Qui si dovrebbe introdurre il discorso sulle misure di sicurezza, che però rimandiamo a quando sarà emanato il relativo regolamento, previsto dall'articolo 15 della legge. Va comunque ricordato che l'inosservanza delle norme sulla sicurezza comporta di per sé sanzioni penali, anche se non si verificano eventi dannosi.

Passiamo agli archivi dei *log*. Con questo termine si indicano convenzionalmente le registrazioni delle attività che interessano un sistema informativo, registrazioni che vengono compiute con procedure automatiche e danno luogo ad archivi che consentono la ricostruzione degli eventi che hanno interessato il sistema stesso. Si tratta quindi di basi di dati collegate alle procedure telematiche, il cui trattamento si svolge per finalità correlate ai trattamenti che abbiamo già visto.

Come ben sa qualsiasi amministratore di sistema (che in genere è opportuno sia qualificato come responsabile del trattamento, quando non ci sia un soggetto con la responsabilità specifica per i dati personali), i *log* sono un elemento essenziale per la gestione del sistema stesso e consentono di risolvere molti problemi tecnici e organizzativi; purtroppo però costituiscono altrettante dettagliate basi di dati personali, perché offrono informazioni sulle attività degli utenti. Quindi ricadono a pieno titolo nell'ambito della legge 675/96.

Anche sulla tenuta di queste registrazioni ci sono numerose prescrizioni nella direttiva 97/66/CE, che saranno probabilmente recepite dal decreto legislativo sulla protezione dei dati personali previsto dalla legge 676/96 e che dovrebbe essere emanato entro il prossimo mese di ottobre. In attesa di queste disposizioni, spetta al responsabile del sistema stabilire quali informazioni debbano essere raccolte.

L'utilizzo più immediato dei *log* è per gli addebiti dei collegamenti, quando sono praticate tariffe a tempo o è previsto un tempo massimo giornaliero o mensile; si possono generare LOG molto dettagliati o ridotti all'essenziale, in genere è importante che contengano dati utili non solo in caso di contestazioni con gli abbonati, ma anche per risalire alle cause di operazioni anomale o di malfunzionamenti.

Di conseguenza l'insieme minimo di dati da registrare riguarda l'inizio e la fine di ogni collegamento di ciascun abbonato. Ma i *sysadmin* più attenti alla sicurezza spesso vorrebbero tenere una traccia anche dei siti ai quali accedono gli abbonati, il che comporta la registrazione di dati personali che potrebbero anche appartenere alla categoria dei dati sensibili (articolo 22 della legge). Infatti, nei casi di accesso a numerose categorie di siti si raccolgono "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od or-

Back Forward Reload Home Search Guide Print Security Stop

Bookmarks Location: <http://www.privacy.org/ipc/>

INTERNET PRIVACY COALITION

[News](#) | [Upcoming Events](#) | [The Golden Key Campaign](#) | [Pending Legislation](#) | [IPC Alerts](#) | [Founding Members](#) | [Affiliated Organizations](#) | [More Information](#)

The mission of the Internet Privacy Coalition is to promote privacy and security on the Internet through widespread public availability of strong encryption and the relaxation of export controls on cryptography.

Last modified: March 4, 1998

LATEST NEWS

- **Industry to Spend Millions to Promote Crypto Export Bill.** Industry leaders such as Sun, Intel and Microsoft announced today the creation of a new industry-led group - "[Americans for Computer Privacy](#)" - to promote passage of the SAFE bill. [Press release](#) by largest online civil liberties groups on effort. [Netly News Article](#).

Document Done

ganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale", con la conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione del Garante e il consenso scritto degli interessati.

Dunque è bene astenersi dal registrare questi dati, tranne che nei casi in cui le informazioni siano necessarie per ricostruire le modalità di sospetti atti illeciti. Su questo punto dovrà intervenire il previsto decreto legislativo sulla tutela dei dati nelle attività telematiche e anche il codice deontologico previsto dal comma 4 dello stesso articolo 22.

Si deve sempre tener presente che dal punto di vista della protezione dei dati personali l'archivio dei *log* è delicato quanto quello delle *password*, perché può contenere informazioni molto riservate: i tempi di collegamento di ciascun utente, a quali ore si collega, quali siti visita più di frequente, quali prodotti acquista e via discorrendo. *Log* molto dettagliati possono offrire dati personali degli abbonati utilizzabili per costruire "profili" molto utili per attività lecite e illecite. Dunque è bene ridurre al minimo indispensabile i dati da registrare e conservarli per il tempo più breve possibile.

Il "trasferimento di dati all'estero"

Come tutti sanno, i dati personali diffusi su Internet sono automaticamente accessibili da ogni parte del mondo. La pubblicazione sulla Rete

Un altro sito con informazioni interessanti in materia di tutela della riservatezza su Internet è quello della Internet Privacy Coalition (<http://www.privacy.org/ipc/>).

configura quindi una **diffusione** di dati personali all'estero, prevista dall'articolo 28 della legge, che dice:

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Il problema principale è che per la globalità della Rete il trasferimento di dati avviene sicuramente anche verso paesi che non assicurano un *livello di tutela adeguato*, con la conseguenza che l'interpretazione letterale della norma porta alla conclusione che l'intera attività degli Internet provider è illegittima! Si tratta, naturalmente, di una conclusione paradossale, e in ogni caso la norma può essere considerata inoperante perché la legge 676 prevede l'emanazione di disposizioni specifiche: vedi l'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 7), articolo 1, comma 1, lettera e), in particolare, lettera n).

C'è comunque un salvagente nel comma 4, lettera b) della 675, dove si dice che il trasferimento all'estero è in ogni caso permesso se l'interessato ha espresso il suo consenso o se *sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato*. Se invece si tratta dei dati elencati dagli articoli 22 e 24 è necessario il consenso scritto dell'interessato, come prescrive il comma 4, lettera a). L'articolo prevede anche, alla lettera g), che il trasferimento possa essere autorizzato dal Garante *sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto*.

Dunque, per quanto riguarda i provider, per il momento non ci sono problemi e non dovrebbero essercene in futuro, se il decreto legislativo previsto dalla legge 676 sarà improntato al buon senso. Ma non sarà possibile risolvere a breve termine un problema più ampio, quello dei trattamenti (raccolta, conservazione, elaborazione, diffusione) dei dati compiuti da soggetti che operano all'estero e non sono soggetti alla legge italiana: come perseguire chi compie trattamenti, che nel nostro ordinamento sono vietati, se opera in Australia o in Giappone o in qualsiasi al-

tra nazione nella quale non è possibile un intervento rapido ed efficace del Garante o della nostra magistratura? Il fatto è che un comportamento illegittimo che si compie attraverso Internet esercita i suoi effetti ben al di là del territorio nazionale in cui si trova il suo autore o il sistema telematico nel quale è originato.

Torna qui alla luce un tema fondamentale, la cui importanza non è ancora stata capita: la necessità di una regolamentazione di Internet, da raggiungere attraverso accordi internazionali, che preveda la Rete come "luogo" in cui si possono compiere anche atti illegittimi, con meccanismi che consentano di perseguirne gli autori dovunque si trovino. Oggi sembra ancora un'utopia, ma forse non è lontano il momento in cui questo problema sarà posto all'ordine del giorno.

Adeguare la legislazione alla realtà delle reti telematiche è difficile. La prova è anche nel modulo per la notificazione dei dati personali, dove si chiede di elencare i *luoghi ove sono custoditi i dati*. Una nota precisa che si deve indicare *l'ubicazione delle memorie dell'elaboratore (o degli elaboratori) sul quale (o sui quali) sono registrati i dati personali; ai fini della notificazione, quindi, non vanno considerati i luoghi ove sono ubicati i terminali collegati con tali memorie*.

Con tutta evidenza il motivo di questa precisazione risiede nella necessità di rendere possibili i controlli, ma non si tiene conto che *le memorie* possono non essere accessibili proprio dal luogo in cui sono collocate. Nel caso di *hosting* di un sito, per esempio, il soggetto ospitante di solito non ha la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel sistema ospitato, senza considerare che è possibile spostare gli archivi da un luogo a un altro, anche solo per permettere la sostituzione di un computer, senza che nulla cambi nelle procedure. Un comunicato del Garante, diffuso il 13 marzo scorso, ha precisato che nella notificazione si può anche indicare un luogo dove sia disponibile un elenco aggiornato dei siti in cui sono custoditi i dati, ma ancora non basta: l'obbligo dovrebbe essere quello di indicare un luogo *dal quale siano accessibili i dati*.

Conclusione

Se qualcuno, arrivato a questo punto, non avesse ancora le idee chiare, non si lasci cogliere dallo scoraggiamento e non dubiti delle proprie capacità mentali. Perché la materia è estremamente complessa, i contorni delle diverse fattispecie sono labili, lo stato delle cose cambia in continuazione. Se a tutto questo aggiungiamo la complessità della legge, il gioco perverso delle regole, delle eccezioni e delle eccezioni alle eccezioni, otteniamo un quadro d'insieme nel quale è veramente difficile orientarsi.

C'è da sperare che con i decreti legislativi previsti dalla legge 676 si possano chiarire i punti più importanti e tutti i soggetti che operano su Internet possano trovare le certezze di cui hanno assoluta necessità. Il Garante ha detto che le norme saranno pronte "entro quest'anno"; ai primi di maggio ci sarà in Italia una conferenza internazionale su questi problemi.

Aspettiamo.



La musica nel colore sta cambiando: ti offriamo un'anteprima dal vivo.



EPSON Stylus Photo 700: stampa a sei colori e arriva alla risoluzione di 1440x720 dpi. Lire 649.000 IVA compresa.

EPSON lancia una nuova stampante a colori e, considerate le caratteristiche di stampa, vale senz'altro la pena di vedere dal vivo come lavora.

Chiama subito il numero verde, e ti daremo l'indirizzo del punto vendita più vicino dove vedere all'opera in anteprima la nuova incredibile EPSON Stylus Photo 700.

E, se ne acquisti o prenoti una entro il 18 aprile 1998, puoi vincere uno dei 15 EPSON FilmScan 200 in palio.

Per informazioni sulla promozione, leggi il regolamento sulla cartolina che trovi nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa, dove puoi vedere le EPSON Stylus Photo 700 in azione, prenotarle o acquistarle. Per sapere dove sono i punti vendita, chiama il

Numero Verde
167-801101

In Internet: www.epson.it

ImmaginEmozione

EPSON®

Finalmente pubblicato il regolamento sulla firma digitale Il commercio "elettronico" è un futuro vicino?

Ci sono ormai tutte le premesse per la diffusione delle operazioni commerciali via Internet: gli utenti della Rete stanno raggiungendo la "massa critica", le aziende si preparano, la normativa sul documento informatico dà valore legale alle transazioni e nascono le indispensabili strutture di intermediazione

di Manlio Cammarata

Secundo un'indagine dello Yankee Group nel 1997 il commercio telematico negli Stati Uniti ha raggiunto un fatturato complessivo di tre miliardi di dollari, cinquemilaquattrocento miliardi di lire. Briciole, su scala americana, ma le previsioni indicano un aumento con progressione geometrica per i prossimi anni. E' quindi naturale che il mondo del commercio e della finanza si interrogino sulle nuove forme di *business* e questo spieghi il proliferare di convegni sull'argomento che si registra in questo periodo.

Tra i più interessanti di quelli che si sono svolti di recente è stato "Le nuove frontiere del commercio elettronico", organizzato a Trieste il 9 marzo scorso dal Gruppo nazionale giovani imprenditori della Confcommercio, insieme all'AICEL (Associazione italiana commercio elettronico) e con la partecipazione di Microsoft e SSB (Società per i servizi bancari).

La libreria Amazon è uno dei primi esempi di commercio elettronico su scala mondiale (<http://www.amazon.com>).

L'importanza del convegno di Trieste è nel fatto che è stato promosso nell'ambito della più rappresentativa tra le organizzazioni dei commercianti nel nostro paese, la Confcommercio, che non ha mai dato segni di particolare attenzione al "nuovo". Forse non è un caso che l'iniziativa sia partita dal gruppo degli "under 39", che in questo modo hanno indicato alla confederazione la strada per il futuro. La partecipazione di Microsoft e di SSB ha completato il quadro d'insieme, perché le attività commerciali telematiche non possono realizzarsi senza strutture di intermediazione tra venditori e clienti.

Ma ora è necessario mettere bene a fuoco i principali aspetti del tema.

Che cos'è il commercio elettronico?

Con il termine "commercio elettronico" (o *electronic commerce*, o *e-commerce*, per seguire la sempre più dilagante moda di usare espressioni in inglese anche quando si potrebbero usare gli esatti corrispondenti in italiano) si intende quello che dovrebbe essere chiamato "commercio telematico", perché caratterizzato dall'incontro a distanza tra venditori e acquirenti.

Si tratta della compravendita di beni o servizi, resa possibile dallo sviluppo delle reti telematiche (cioè, in pratica, di Internet). Sotto un certo aspetto è un'ulteriore evoluzione di quello sviluppo del commercio che suscita tante polemiche, dalla bottega di quartiere al supermercato e all'ipermercato. Si passa dal contatto diretto e abitudinario tra venditore e acquirente alla spersonalizzazione del rapporto nella grande distribuzione, per approdare a un sistema nel quale non c'è più neanche lo spostamento fisico del compratore nel luogo di vendita, anzi, è assolutamente irrilevante la distanza che separa i due contraenti.

Lasciando da parte gli svantaggi (soprattutto sul





POWER YOU CAN COUNT ON



Trust fornisce un completo assortimento di prodotti per l'informatica, facilmente riconoscibili dall'inconfondibile scatola colorata e dall'eccellente rapporto qualità-prezzo. Tutti i prodotti sono semplici da installare (Plug & Play), facili da utilizzare e forniti di manuali multilingue. Per maggiori informazioni navigate fino al nostro nuovo sito interattivo WWW.TRUST-SITE.COM, oppure contattate uno dei seguenti rivenditori Trust e chiedete il catalogo Trust.

piano sociale) determinati da questa evoluzione, cerchiamo di capire quali sono i vantaggi che con ogni probabilità determineranno il successo delle vendite telematiche.

Il primo è dato dai prezzi, che possono essere più bassi perché non sono gravati dai costi della rete "fisica" dei grossisti e dei punti vendita; poi c'è il vantaggio (in molti casi sostanziale) di poter raggiungere un venditore lontano, c'è la possibilità di



In Italia ha aperto la strada delle vendite on-line il Centro HL di Firenze (<http://www.centrohl.it>).

confrontare diverse offerte senza muovere un passo, e anche di pensare agli acquisti anche nelle ore e nei giorni in cui i negozi sono chiusi. Naturalmente è essenziale che i venditori telematici pubblicino sulla Rete offerte dettagliate, con esaurienti descrizioni dei prodotti e chiare indicazioni dei prezzi e

delle modalità di pagamento.

Per questi motivi le prime affermazioni del commercio telematico si verificano nel campo dei beni per l'informatica e nel settore dei libri. Quest'ultimo è stato il primo a fiorire, perché consente di acquistare anche opere difficilmente reperibili nella libreria del quartiere o della città e non presenta alcun problema sull'identificazione e sulla qualità del prodotto richiesto. Il settore dell'informatica è il primo che sta raggiungendo fatturati ragguardevoli, per il semplice fatto che l'utente della Rete è il naturale acquirente di questa categoria di prodotti. Si cita, a questo proposito il caso della Dell, che offre la possibilità di "assemblare" on-line il PC da acquistare, ma anche in Italia c'è una realtà importante, quella del fiorentino Centro HL, che è arrivato a due miliardi di fatturato mensile con le vendite via Web.

Lo sviluppo del commercio telematico presuppone tre condizioni essenziali: 1) la disponibilità di infrastrutture e sistemi e la diffusione degli accessi a Internet a tariffe ragionevoli, 2) una normativa efficace per assicurare il valore legale delle transazioni e 3) l'esistenza di strutture di servizio che mettano in contatto venditori e compratori sollevando gli uni e gli altri da una serie di incombenze che, in caso contrario, appesantirebbero il sistema e ne limiterebbero la diffusione.

Concentriamo la nostra attenzione su quest'ultimo aspetto. Il venditore che offre i suoi prodotti attraverso la Rete deve risolvere un problema essenziale: la certezza di incassare il corrispettivo, che significa certezza dell'identità del compratore, validità del "denaro elettronico" e semplicità della procedura di incasso.

Tutto questo si può ottenere solo appoggiandosi a strutture di servizio, che certifichino l'identità del compratore e la disponibilità della somma dovuta da questo, e quindi che provvedano all'accre-

dito/addebito, sia con le normali procedure del "denaro di plastica", sia con i nuovi sistemi di denaro elettronico (e-cash). Naturalmente i soggetti più adatti a questo tipo di attività sono gli istituti di credito, che tuttavia devono aggiornare non solo le loro procedure, ma anche la loro "cultura" alla nuova realtà del commercio telematico.

In questo settore le iniziative si moltiplicano: dal sistema "aperto" SET (Secure Electronic Transaction) messo a punto su iniziativa di Visa e Mastercard, alla proposta italiana della SSB, che nasce in ambito interbancario sulla scia dell'esperienza del Bancomat, senza dimenticare l'iniziativa di IBM, la prima accompagnata da una forte campagna pubblicitaria. Tutto questo impegno è dovuto al fatto che l'attività di intermediazione costituisce un'importante fonte di introiti, dal momento che l'intermediario incassa una percentuale su ogni operazione, a fronte di una serie di servizi.

E i servizi sono parecchi: al venditore serve prima di tutti l'EDI (Electronic Document Interchange), che è indispensabile per le transazioni tra fornitori e con la struttura di intermediazione, poi i diversi server che gestiscono i passaggi su tre fronti, quello tra fornitori (business to business, in sigla B2B), quello tra fornitori e clienti (business to consumer, B2C) e quello tra fornitori e strutture finanziarie.

Dalla parte del consumatore il sistema deve offrire una procedura di registrazione il più semplice possibile e la compatibilità con diversi sistemi di pagamento, da quello tradizionale con carta di credito alle varie forme di "portafoglio elettronico", che rendono convenienti anche le transazioni per importi molto piccoli. Chi riuscirà a imporsi sul mercato prima degli altri si assicurerà una fetta consistente del grande business del commercio elettronico, con la prospettiva di ingenti ricavi derivanti dalle percentuali sulle transazioni, e potrà anche determinare gli standard di fatto. Standard che riguardano soprattutto la sicurezza, perché il maggiore freno che oggi incontra il commercio telematico è l'intrinseca insicurezza di Internet.

Su questo punto l'Italia è il primo paese che determinerà alcuni standard di diritto, con i regolamenti sul documento informatico e la firma digitale. Il primo, dopo quattro mesi di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo scorso con il numero 513 del 10 novembre 1997. L'articolo 3 di questo regolamento prevede un ulteriore regolamento "tecnico", che dovrà definire gli standard della firma digitale per attribuire valore legale ai documenti, in ambito pubblico e in ambito privato. Le procedure del commercio elettronico, in teoria, potrebbero anche non rispettare questi standard, perché possono essere fondate su semplici accordi tra le parti, ma è evidente che la corrispondenza dei requisiti legali con quelli commerciali potrebbe semplificare non poco l'intero sistema.

Qui si potrebbe porre un altro problema: la compatibilità degli standard riconosciuti ufficialmente in Italia con quelli in uso nel resto del mondo per le transazioni private, compatibilità essenziale se si considera che il commercio elettronico è per sua natura transazionale. Sembra però di capire che l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione stia predisponendo il regolamento tecnico con una rigorosa attenzione proprio agli standard internazionali, in modo tale da eliminare il problema fin dall'inizio.

Avremo l'occasione di riparlare molto presto.

L'Hi-Tech al miglior prezzo

- **Intel Pentium® II Processor 233 MHz**
- **Case ATX MidiTower**
- **Mainboard ATX con Chipset Intel 440 LX con AGP integrato**
- Cache 512 KB sincrona
- RAM 32 MB sincrone (SDRAM) esp. a 348 MB
- **HDD 3 GB U-DMA ATA 33, FDD 3,5"**
- **Scheda video ATI 3D-Charger 4 MB AGP**
- Supporto USB (Universal Serial Bus)
- **LETTORE CD-ROM 32X**
- Scheda Audio HS 3D Sound Booster® 16 bit stereo
- Tastiera italiana 105 tasti per Win'95
- Mouse
- **Software Home Pack:**
- MS Windows 95, MS Internet Explorer 4.0, Corel Draw 7, Globalink Language Assistant,
- **MS Home Essenziale 97:**
- MS Word 97, MS Works 4.0, MS Money 97, MS Atlante Mondiale Encarta, Microsoft Golf



HIGHSCREEN®

XA SkyMIDI 233 V

2.499.⁰⁰⁰

PREZZO SEMPRE IVA INCLUSA!

**PRONTA
CONSEGNA**

**Con Vobis
puoi scegliere**

HIGHSCREEN®

XB SkyMIDI 233 V

Con software **Office Pack:**

- MS Windows 95
- MS Internet Explorer 4.0
- Corel Draw 7
- Globalink Language Assistant
- **MS Office 97 SBE**
- MS Word 97
- MS Excel 97
- MS Outlook 97
- MS Publisher 97

2.749.⁰⁰⁰ IVA INCLUSA

in più: software esclusivo per processore Pentium® II e schede AGP

RedLine Racer

Tutta l'emozione di un Gran Premio 3D

0-Zone

In missione sulla terra con una grafica spaziale

Beyond the third dimension

I mondi diventano 3D, ancora più reali



Vieni in uno degli oltre 200 punti vendita Vobis d'Italia. Gli indirizzi sono sulle Pagine Gialle e sulle Pagine Utili Mondadori alla voce "Personal Computer". Per saperne subito di più, chiama la Hot-Line Vobis: 02-6125898.

La prima catena europea dell'informatica

VOBIS
MICROCOMPUTER

Aumenta il numero dei computer, diminuisce la spesa, sta per partire la rete unitaria

Autoamministrazione, il male oscuro della PA

Giunge con il solito, inevitabile ritardo, il rapporto sullo stato dell'informazione nella pubblica amministrazione nel 1996. L'AIPA valuta con criteri di tipo "aziendalistico" i dati ricevuti dai diversi uffici e ne ricava un quadro che presenta molti aspetti interessanti

di Manlio Cammarata

Ecco un volume che non può essere classificato tra le "buone letture": più di duecento pagine piene di dati e di tabelle, di puntigliosi riassunti e ponderate considerazioni, di un'impressionante orgia di numeri e diagrammi. Contiene tutto lo scibile, o quasi, sull'uso delle tecnologie nella pubblica amministrazione, ma il suo contenuto non può essere valutato a fondo senza un confronto con i due rapporti precedenti.

Meno male che l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione lo correda di una sintesi e anche di un comunicato con spiegazioni e commenti, e il presidente Rey non sfugge alle domande nell'ormai tradizionale conferenza stampa di presentazione. Si può dunque rendere brevemente conto della situazione anche senza affrontare il compito immane di leggere tutto il rapporto.

Il primo dato da considerare è che nel 1996 c'erano 218.670 postazioni informatizzate nella pubblica amministrazione, delle quali 165.276 nella pubblica amministrazione centrale (PAC). Per quanto riguarda i personal computer, essi sono aumentati del 30,3 per cento rispetto al '95. Nell'insieme è stato raggiunto l'obiettivo del piano triennale di una postazione ogni tre dipendenti (a livello centrale sono due su tre).

Un altro dato interessante riguarda la spesa, che per le amministrazioni confrontabili è scesa in un anno del 10 per cento (15 per cento nella PAC e 8 per cento negli enti). La voce più importante, quella per lo sviluppo, è scesa del 19 per cento nella PAC, mentre per il complesso degli enti è aumentata dell'85%, ma questo incremento è dovuto soprattutto agli investimenti dell'INPS. Anche gli oneri di esercizio sono diminuiti del 12% in un anno.

Il rapporto rileva con soddisfazione l'aumento dell'informatizzazione di base, l'impegno di molte amministrazioni verso lo sviluppo delle reti e dei sistemi distribuiti, la riduzione delle spese di ma-

nutenzione e di gestione "ottenuta per mezzo di un significativo recupero di efficienza" e il diffondersi di esperienze innovative, soprattutto nelle amministrazioni locali, con le reti civiche e i servizi al cittadino.

I punti deboli

L'Autorità rileva anche una serie di aspetti che definisce "problematici". Si tratta in primo luogo del "ritardo nel salto tecnologico" che si ricava dalla bassa percentuale di postazioni non collegate in rete (circa la metà) e dall'alto numero di terminali stupidi e di PC usati per la medesima funzione. Le stesse reti sono di dimensioni modeste (in media ciascuna collega solo 12 postazioni). La massa di informazioni disponibili, non abbastanza condivise, ammonta a ben 14.751 gigabyte, che però sono anche il risultato di inutili duplicazioni. Sempre per restare sui grandi numeri, le istruzioni in linguaggi di alto livello sono 250 milioni, ma Finanze, INPS, Ragioneria generale e Difesa contribuiscono con il 50 per cento.

Ancora, la maggior parte del personale informatico è concentrata in poche amministrazioni e sono molte le attività delegate all'esterno.

Ma il dato più preoccupante è che i grandi centri di elaborazione delle pubbliche amministrazioni centrali lavorano più per la gestione del personale, la contabilità e altre applicazioni interne che per erogare servizi. Insomma, funzionano più per se stessi che per svolgere i compiti assegnati ai diversi enti, realizzano cioè una costosa "autoamministrazione" dalla quale il cittadino non riceve benefici sostanziali.


E' stato chiesto al presidente Rey quale utilità abbia un rapporto su dati che nella migliore delle ipotesi sono vecchi di un anno, considerando la velocità dell'innovazione nel settore delle tecnolo-

Finalmente sbarca su Internet anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla chetichella, perché la URL è sempre quella del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (<http://die.pcm.it>).

gie. Rey da una parte ha messo in guardia contro i rischi di osservare grandi fenomeni da una distanza troppo corta, ma dall'altra ha dovuto ammettere che non si può fare di meglio, perché l'AIPA ha la possibilità di elaborare rapidamente i dati forniti dalle amministrazioni, ma queste in moltissimi casi sono lente a trasmetterli, anche perché sono poche quelle che dispongono di procedure adatte ad assicurare un efficiente controllo gestionale. In poche parole, i conti sull'informatica vengono fatti a mano...

"Sul futuro dell'informatica nella pubblica amministrazione lei è ottimista?" è stato chiesto al presidente alla fine della conferenza stampa. Con il consueto *understatement* Rey ha risposto di essere "fiducioso", più che ottimista, anche considerando i passi avanti che si stanno facendo per la rete unitaria: il primo nucleo, quello del collegamento tra gli uffici di gabinetto, sta per iniziare la sperimentazione, anche con l'entrata in funzione del centro tecnico.

Peccato che per sapere come vanno le cose dovremo aspettare il 2000!



Con ASE sviluppare applicazioni Smartcard è un gioco da bambini.

(Al costo di un gioco da bambini)



Le Smartcard: un fenomeno che sta per esplodere!
 La nuova tecnologia delle card con microchip incorporato trova enormi opportunità applicative nei più svariati settori, soppiantando in gran parte le tradizionali tessere magnetiche e scoprendo una infinità di nuovi orizzonti.

Questo è il momento di cavalcare la tigre realizzando le applicazioni per le Smartcard!

ASE è la risposta più efficiente e flessibile per cogliere queste nuove opportunità. ASE è il primo ambiente di sviluppo aperto che consente di realizzare le più svariate applicazioni con Smartcard di qualsiasi tipo e produttore. L'unità di registrazione ASE Drive vi permette di leggere/scrivere smartcard di diverse tipologie: con cpu, memoria, memoria protetta, prodotte dai principali produttori mondiali. Grazie ad ASESoft utilizzerete i vostri linguaggi preferiti nelle principali piattaforme per programmare le vostre applicazioni. E con il Kit di Sviluppo ASE realizzate rapidamente, facilmente ed economicamente i vostri progetti. Interpellateci per ogni ulteriore informazione.

partner data s.r.l.
 Servizi e Prodotti Informatici

Via P. Marocco 11 - 20127 Milano Tel. 02.26147380 - Fax 02.26821589
 Internet: www.idea.it/partner e. mail: partner@idea.it

ALADDIN